



## ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 23 DEL 01-08-2022

### IL RESPONSABILE DI AREA

#### Premesso:

- che l'art. 107, comma 3, lett. g), del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ha attribuito ai dirigenti comunali, o soggetti incaricati di funzioni dirigenziali, la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale";
- che in applicazione della predetta normativa è stata emessa (a carico di BELLA Sebastiano, [redacted]) l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive n. 37 del 22-8-2019;
- che col predetto provvedimento dirigenziale n. 37 del 22-8-2019 è stata ordinata la demolizione delle opere edilizie abusive ubicate in territorio di questo Comune, nella via Pirandello n. 3 (in catasto terreni al foglio 5 particella 792);
- che le opere da demolire sono descritte nel preambolo dell'ordinanza n. 37/2019 e sono sintetizzabili negli interventi edilizi di ampliamento abusivamente eseguiti ed eccedenti i 40 mq (circa) di fabbricato originario oggetto della autorizzazione comunale n. 3488 dell'11-8-1987;
- che sempre in applicazione della normativa vigente è stata emessa (ancora a carico del predetto BELLA Sebastiano) l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive n. 11 del 04-6-2020;
- che col predetto provvedimento dirigenziale n. 11 del 04-6-2020 è stata ordinata la demolizione di ulteriori opere abusive ubicate sempre in territorio di questo Comune, nella via Pirandello n. 3 (in catasto terreni al foglio 5 particella 792);
- che le opere da demolire sono descritte nel preambolo dell'ordinanza n. 11/2020 e sono sintetizzabili negli interventi abusivamente eseguiti consistenti in un piazzale con superficie esterna pavimentata in parte con gres (di estensione pari a mq 142,50) e in parte con mattoni autobloccanti e sottostante strato di supporto di graniglia lavica (di estensione pari a mq 525,00), per un totale di mq 667,50 (mq 142,50 + mq 525,00), oltre a grate di raccolta delle acque piovane in eccesso da cui, attraverso una tubazione interrata, le stesse acque si convogliano in un pozzetto di raccolta;
- che avverso le ordinanze dirigenziali sopra indicate il predetto BELLA Sebastiano ha esperito ricorso al TAR Catania ed appello al CGA di Palermo;
- che con la sentenza definitiva pubblicata il 17/5/2022 -n. 00588/2022 REG.PROV.COLL. (N. 00381/2021 REG.RIC.)- del CGA di Palermo sono state integralmente respinte le richieste di annullamento delle predette ordinanze dirigenziali ed è stata acclarata l'abusività anche dell'originario immobile di circa 40 mq sempre ubicato in questa via Pirandello n. 3 (in catasto terreni al foglio 5 particella 792);

#### Dato atto

- che, per come statuito dal CGA, l'originario immobile di circa 40 mq realizzato all'interno del terreno intestato al sig. BELLA Sebastiano, risulta anch'esso privo *ab origine* di titolo edilizio



abilitativo e successivamente ampliato e mutato di destinazione d'uso (in ristorante) in maniera non conforme alla normativa urbanistica di zona;

- che dall'esame della documentazione in atti è anche emerso che tale immobile, oltre a esser ubicato in zona "E" del vigente PRG (zona destinata all'uso agricolo, cfr. art. 16, comma 1 delle NTA) **risulta altresì ricadente in zona soggetta a vincolo di rispetto di un pozzo di captazione di acqua** (v. D. Lgs. 152/06, art. 94 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali destinate al consumo umano"), e che non vi è alcun titolo abilitativo che lo legittima;

- che il predetto fabbricato originario di circa 40 mq, realizzato all'interno del terreno intestato al sig. BELLA Sebastiano, essendo privo di titolo edilizio abilitativo, è tale da far configurare la fattispecie di cui all'art. 31, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire), trattandosi di opere dirette a soddisfare esigenze non precarie o temporanee sotto il profilo funzionale;

### **Considerato**

- che le opere in argomento vengono a modificare la destinazione urbanistica del suolo (verde agricolo) con conseguente non conformità con la normativa urbanistica (NTA), stante che l'originario abusivo immobile di circa 40 mq (illegittimamente trasformato in ristorante) determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi del tutto inconciliabile con le finalità di una zona agricola per il pregiudizio alla destinazione naturale del territorio e la sua deruralizzazione;

- che le opere predette devono considerarsi «Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire» di cui all'art. 31 del DPR 380/2001 ed inoltre il loro terreno di sedime ricade in una «area di tutela ambientale», di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Tenuto conto** della conferenza di servizi indetta dal sig. Segretario Comunale, su indicazione del sig. Sindaco, in data 11-8-2022, alla presenza dello stesso Segretario, di amministratori comunali, del legale dell'ente, nonché dell'esperto legale del Sindaco e dei sottoscritti funzionari comunali, durante la quale si è convenuto sull'emanazione di un'apposita ordinanza di demolizione dell'originario immobile abusivo e sull'emanazione di un provvedimento inibitorio dell'attività ristorativa, in conseguenza della sentenza del TAR e del CGA sopra richiamate;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di dover ingiungere al responsabile delle opere e proprietario, ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. , la demolizione e rimozione delle opere abusive indicate in premessa ed il ripristino originario dei luoghi;

**Dato atto** che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della P.A. con la conseguenza che i relativi provvedimenti (ordinanza di demolizione, ecc.), costituiscono atti vincolati,

**Dato atto**, inoltre, che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto ing. LIBIANO Rocco, dipendente comunale – cat. D;

**Visti** gli artt. 27, commi 1° e 3° e 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

**Visto** il PRG e le NTA;

**Viste** le successive varianti al PRG;

**Visto** il DPR 380/2001 e s.m.i.;

**Vista** la L.R. 16/2016 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 109 - comma 2 - del Decreto Legislativo n. 267/2000 e richiamati i provvedimenti sindacali di attribuzione di funzioni dirigenziali;



## ORDINA

per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,

al sig. BELLA Sebastiano

di provvedere, a propria cura e spese, alla **demolizione e rimozione delle opere abusive** in premessa indicate, ed al ripristino originario dei luoghi, in questo Comune, nel fondo ubicato in via L. Pirandello n. 3, distinto in catasto terreni di Aci Bonaccorsi al foglio 5 - particella 792, **entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente atto.

Opere abusive: piccolo fabbricato originario a una sola elevazione fuori terra della superficie complessiva di circa mq 40.

## AVVISA

- che, in caso di accertata inottemperanza anche parziale alla presente ordinanza nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica, si provvederà ad irrogare, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., anche la "...*sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti...*", e tenuto conto altresì delle disposizioni della L.R. n.16/2016 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con delibera di Consiglio Comunale 29-11-2018, n. 34, **nello specifico la sanzione che verrà applicata in caso di inottemperanza è pari a € 10.000,00 – dicansi euro diecimila/00;**

- che, ai sensi dell'art. 31 commi 2, 3 e 6 del DPR n. 380 del 06/06/2001 e della L.R. n. 16/2016, secondo le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29-11-2018, decorso infruttuoso il termine suindicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, e comunque in misura non superiore a dieci volte la complessiva superficie abusivamente pavimentata, verranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio dell'Amministrazione a cui compete la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza che dovrà provvedere alla demolizione e rimozione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell'abuso / proprietario;

- che ai sensi dell'art. 31, comma 4, del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., l'accertamento dell'inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, previa notifica all'interessato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari;

- che a seguito di acquisizione avvenuta questo Comune provvederà alla demolizione delle opere abusive realizzate a spese del responsabile, come indicato dal DPR 380/01 art. 31 c. 5, salvo che con delibera consiliare non sia dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali;

## INFORMA

- che, ai sensi della legge L. 7 agosto 1990, n. 241, e della L.R. 7/2019 e ss.mm.ii., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sicilia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario gerarchico entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

## DA' ATTO

-che è già stata emessa ordinanza n. 37 del 22-8-2019 di demolizione delle opere edilizie abusive ubicate in territorio di questo Comune, nella via Pirandello n. 3 (in catasto terreni al foglio 5



particella 792) eccedenti i 40 mq (circa) di fabbricato originario oggetto della autorizzazione comunale n. 3488 dell'11-8-1987; (NOTA BENE: dall'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 37 consegue ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/01 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00 -euro cinquemila/00-);

-che è già stata emessa ordinanza n. 11 del 04-6-2020 di demolizione di ulteriori opere abusive ubicate sempre in territorio di questo Comune, nella via Pirandello n. 3 (in catasto terreni al foglio 5 particella 792) consistenti in un piazzale con superficie esterna pavimentata in parte con gres (di estensione pari a mq 142,50) e in parte con mattoni autobloccanti e sottostante strato di supporto di graniglia lavica (di estensione pari a mq 525,00), per un totale di mq 667,50 (mq 142,50 + mq 525,00), oltre a grate di raccolta delle acque piovane in eccesso da cui, attraverso una tubazione interrata, le stesse acque si convogliano in un pozzetto di raccolta; (NOTA BENE: dall'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 11 consegue ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/01 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00 -euro cinquemila/00-);

### DISPONE

- la presente ordinanza è notificata al Sig. BELLA Sebastiano, [REDACTED]

- il Comando di Polizia Locale del Comune di Aci Bonaccorsi é incaricato per la verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento e per gli adempimenti nei confronti dei responsabili dell'abuso di cui all'art. 27, comma 4, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

Aci Bonaccorsi, 01-9-2022

Il Responsabile di Area Tecnica  
(dott. ing. *LIBIANO Rocco*)

